



COMUNE DI LUCO DEI MARSI  
PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 34 del 5/04/2018

Prot. n. 6888 del 1 AGO 2018

**OGGETTO: Determinazione delle spese di funzionamento e compensi ai membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo.**

L'anno duemiladiciotto il giorno *cinque* del mese di *aprile* alle ore 11,18 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Marivera De Rosa	Sindaco	X	
Giorgio Giovannone	Vice Sindaco	X	
Mauro Petricca	Assessore	X	
Silvia Marchi	Assessore		X
Valentina Angelucci	Assessore		X
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1** avente ad oggetto: “**Determinazione delle spese di funzionamento e compensi ai membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo**” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Visto** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 267/00, **in allegato n. 2;**

**Unanime** nel voto reso in forma palese e per alzata di mano;

## DELIBERA

- ✓ Di approvare la proposta di cui all'allegato n. 1 avente ad oggetto: **“Determinazione delle spese di funzionamento e compensi ai membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo”**.

per i motivi meglio esplicitati nelle premesse:

- ✓ Di dare atto che sono a carico del conduttore dell'attività di pubblico spettacolo le spese per le funzioni svolte dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 144 del R.D 635/1940 e che il Comune di Luco dei Marsi provvederà alla liquidazione secondo le modalità comunicate dai componenti la commissione.
- ✓ Di approvare l'allegato A al presente provvedimento – quale parte integrante del presente provvedimento – “Disposizioni per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” del Comune di Luco dei Marsi;
- ✓ Di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

\*^\*^\*^\*



All. n. 1 alla delibera di  
Giunta comunale n. 36  
Del 5-6-18

## **Proposta di deliberazione Giunta comunale**

Oggetto: **Determinazione delle spese di funzionamento e compensi ai membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo**

### **IL SINDACO**

Visto:

- il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.7.1975, n. 382, che attribuisce ai Comuni, nell'ambito delle funzioni di polizia amministrativa, il compito di rilasciare la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" - di seguito TULPS - approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n.773;
- l'articolo 141 del "Regolamento di esecuzione del TULPS", approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che per l'applicazione dell'articolo 80 del TULPS siano istituite "commissioni di vigilanza";
- l'articolo 141 bis del R.D. 635/1940 sopra citato, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311, stabilisce che la commissione di vigilanza è "comunale" e dispone la sua composizione come segue:  
"La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta:  
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;  
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;  
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;  
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;  
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;  
f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale".

- il comune di Luco dei Marsi con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/09/2017 ha istituito la Commissione comunale di vigilanza per i locali/impianti di pubblico spettacolo;

Considerato che l'art. 144 del R.D. n. 635/1940 dispone che sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. Nessun compenso è, invece, dovuto ai membri della Commissione di Vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lett. e) del regolamento;

VISTO l'art. 80 del TULPS che qui si trascrive: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza";

VISTO il comma 440 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che qui si trascrive: "All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge”;

Dato atto:

1.che alla nomina dei componenti e del segretario della Commissione provvede il Sindaco, come indicato dall'art. 141-bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940;

2.che ai componenti della C.C.V.L.P.S., non sono dovuti compensi in quanto esercitano funzioni rientranti nei compiti istituzionali, salvo che partecipino a sedute della C.C.V.L.P.S. fuori degli orari di servizio, fatta eccezione per l'esperto in Elettrotecnica (se professionista esterno), per i delegati dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, per i dirigenti medici dell'ASL e per i tecnici competenti in acustica ambientale designati dall'ARTA;

Considerato che con decreto sindacale n. 4/2018 prot. n. 2772 del 26/03/2018 è stata istituita per il triennio 2018-2021 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art.141 Bis del R.D. n.635/1940;

Rilevata la necessità di stabilire le modalità di pagamento delle spese per le verifiche e i sopralluoghi della C.C.V.L.P.S., nonché l'erogazione dei compensi, in particolare ai componenti della C.C.V.L.P.S che non siano dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o quando trattasi di compiti svolti al di fuori dell'orario di servizio o quando trattasi di delegati professionisti autonomi;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del atto reso ai sensi del art. 49 comma 1 del DLgs a 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi del art. 49 comma 1 del DLgs a 267/2000;

***Si propone alla Giunta comunale***

per i motivi meglio esplicitati nelle premesse:

Di dare atto che sono a carico del conduttore dell'attività di pubblico spettacolo le spese per le funzioni svolte dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 144 del R.D. 635/1940 e che il Comune di Luco dei Marsi provvederà alla liquidazione secondo le modalità comunicate dai componenti la commissione.

di approvare l'allegato A al presente provvedimento – quale parte integrante del presente provvedimento – “Disposizioni per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” del Comune di Luco dei Marsi;

di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



**Il Proponente**  
**Il Sindaco**  
Dissa Marivera De Rosa

All. n. 2 alla delibera di  
Giunta comunale n. 34  
Del 5-4-18

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, li 5-4-18

  
Il Responsabile del Servizio  
Geom. Roberto Marmotta


Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, li 5-4-18

  
Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonella Alfidi

Esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, li 5/4/2018

  
Il Responsabile del Servizio  
Dott. Antonio Sorge

## **DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

### **Indice**

- Art. 1 Composizione e durata in carica della Commissione
- Art. 2 Lavori della Commissione
- Art. 3 Competenza della C.C.V.L.P.S
- Art. 4 Richieste di convocazione della Commissione
- Art. 5 Allestimenti temporanei ripetitivi
- Art. 6 Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone
- Art. 7 Spese di funzionamento della Commissione

### **Art. 1 - Composizione e durata in carica della Commissione**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – C.C.V.L.P.S. – è nominata con decreto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, alla scadenza del periodo indicato, continua ad operare fino alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda ASL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;

La Commissione può essere integrata:

- g) dal dirigente medico veterinario dell'Azienda ASL o da un medico veterinario, nel caso in cui sia prevista la presenza di animali (circhi, mostre o altre manifestazioni);
- h) da un rappresentante del CONI, per gli impianti sportivi;

In relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, il Presidente della Commissione se necessario può, sentito il parere dell'Ufficio, nominare ed aggregare alla Commissione esperti in altre discipline tecniche. In particolare, in caso di immatricolazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante, può essere aggregato un esperto in meccanica.

Eventuali spese da sostenere – per la partecipazione ai lavori della Commissione del componente aggregato - sono a carico del richiedente la convocazione della Commissione (richiedente che dovrà pagare direttamente al professionista indicato dall'Ufficio Polizia Amministrativa la prestazione e successivamente presentare al segretario della Commissione, di norma prima della seduta della Commissione, copia della ricevuta fiscale o fattura quietanzata).

Ai sensi dell'art. 141 Regolamento di esecuzione del TULPS, quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge n. 425/1995, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Gli esperti sono designati, di norma, dall'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila o dal Collegio dei Periti Industriali della provincia di L'Aquila o dal Collegio Geometri della Provincia di L'Aquila.

La Commissione può essere integrata da un rappresentante dell'ARTA quando sono da esaminare domande riguardanti situazioni di inquinamento acustico e da un rappresentante dei Carabinieri sezione ambiente quando si è in presenza di animali di specie protette.

Possono altresì fare parte della Commissione, senza diritto di voto, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

### **Art. 2 - Lavori della Commissione**

Per la validità della Commissione è necessaria la presenza dei componenti previsti obbligatoriamente dall'art. 141-bis R.D. n. 635/1940. Non invalida la seduta l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In caso di ritardo di uno o più componenti, trascorsi almeno 30 minuti dall'ora di convocazione della Commissione, il Presidente valuta, sentiti i presenti, se procedere a nuova convocazione in altro orario o in altra data.

Il parere della Commissione è redatto per iscritto e deve essere motivato, è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario.

Di regola, la Commissione per l'esame progetto e quella per il sopralluogo sono convocate in date distinte, compatibili con l'adempimento di prescrizioni eventualmente impartite in fase preventiva.

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con l'indicazione di: giorno, ora, luogo della riunione e ordine del giorno.

La Commissione deve essere convocata, di norma, con almeno 10 giorni di anticipo per l'esame progetto. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 48 ore.

Alla seduta della Commissione può partecipare il destinatario del provvedimento finale, anche attraverso un proprio rappresentante. Lo stesso può presentare memorie scritte e documenti.

A richiesta, il richiedente può essere ascoltato dalla Commissione per l'illustrazione del progetto e se del caso può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato il progetto.

La data di convocazione della Commissione è comunicata, a cura del segretario della commissione, alla parte interessata, almeno 48 ore prima.

### **Art. 3 - Competenza della C.C.V.L.P.S.**

Alla Commissione spettano i compiti previsti dalla legge (artt. 68, 69 e 80 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.; artt. 141 e 141-bis R.D. 635/1940 Regolamento per l'esecuzione del TULPS; D.P.R. 311/2001).

Si trascrive l'art. 68 del TULPS:

*“Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.*

Si trascrive l'art. 69 del TULPS:

*“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.*

Si trascrive l'art. 80 del TULPS:

*“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.*

*Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi*

domanda la licenza”.

Si trascrive l'art. 141 del R.D. n. 635/1940:

“Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni”.

Si trascrive parzialmente l'art. 142 del RD 635/1940:

“... la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità”.

#### **Art. 4 - Richieste di convocazione della Commissione**

La richiesta di convocazione della Commissione Comunale deve essere presentata con istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, e deve essere presentata di norma, corredata della documentazione prevista: almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesta, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione); almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).

La documentazione allegata alla richiesta, deve corrispondere ed essere spedita attraverso lo sportello unico per le attività produttive.

La Commissione può sempre richiedere la produzione di documentazione ulteriore.



#### **Art. 5 – Allestimenti temporanei ripetitivi**

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e) dell'art. 141 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

La Commissione non deve procedere ad un nuovo esame progetto e la verifica della Commissione, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 60 T.U.L.P.S., è sostituita, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno e al progetto in precedenza approvato dalla Commissione.

Nel caso di installazione/smontaggio/re installazione di palchi o attrezzature, vige l'obbligo, prima del loro utilizzo, di presentare la dichiarazione di corretto montaggio.

#### **Art. 6 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone**

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del R.D. n. 635/1940 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27/07/2005 la Commissione deve procedere comunque all'esame progetto dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche per i locali con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

#### **Art. 7 – Spese di funzionamento della Commissione**

L'ASL applica il proprio Tariffario per la partecipazione alle Commissioni, convocate nell'interesse di privati, dei Dirigenti Medici. Il pagamento della tariffa è a carico del richiedente la convocazione della Commissione.

In caso di aggregazione alla Commissione di esperti in particolari discipline tecniche, per l'esame di particolari dotazioni tecnologiche del locale o impianto, le spese, eventuali, sono a carico del richiedente la convocazione della Commissione.

La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione dell'ispezione/sopralluogo.

Ai componenti della C.C.V.L.P.S. e per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti del Comune di Luco dei Marsi e non titolari di posizione organizzativa, per le sedute della C.C.V.L.P.S., svolte fuori degli orari di servizio e di lavoro, compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio.

Ai componenti la C.C.V.L.P.S. dipendenti e titolari di posizione organizzativa, o agli amministratori comunali, in considerazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico non è dovuto alcun compenso.

Al componente "esperto in elettrotecnica", qualora sia libero professionista esterno al comune di Luco dei Marsi, per la partecipazione alle sedute della C.C.V.L.P.S. viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad € 100,00 comprensiva di oneri previdenziali e IVA a domanda presentata.

Nell'erogazione del compenso, nel caso le funzioni fossero svolte da soggetti diversi in sede di seduta di esame progetto e in sede di sopralluogo/ispezione, l'Amministrazione comunale terrà conto del fatto che per la seduta della C.C.V.L.P.S. di esame progetto della domanda spetta un compenso di € 50,00 e che per il sopralluogo spetta un compenso di € 50,00. Tale importo si ritiene congruo poiché diversamente non si sarebbe reperita disponibilità per tale professionalità.

Qualora sia necessaria la presenza in CCVLPS di un Rappresentante del CONI a titolo consultivo per la valutazione di pratiche relative ad impianti sportivi gli verrà riconosciuto un compenso forfettario, come gettone di presenza pari ad € 100,00 comprensiva di oneri previdenziali e IVA a domanda presentata. Tale somma, se trattasi di struttura privata, dovrà essere addebitata al richiedente.

Per seduta della C.C.V.L.P.S. deve intendersi la convocazione giornaliera, che può comprendere l'esame di più punti e/o domande all'ordine del giorno e l'effettuazione di uno o più sopralluoghi, fermo stando che per ogni domanda finalizzata al rilascio di una licenza di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento di € 100,00 all'Amministrazione comunale. Qualora il rilascio della licenza comporti una o più sedute o ispezioni/sopralluoghi, spetta al Presidente stabilire se le ulteriori sedute o sopralluoghi dovuti comportano ulteriori spese per il richiedente, fissate, comunque, entro l'importo massimo di € 100,00 per seduta o sopralluogo.

Per ispezione o sopralluogo deve intendersi l'attività di controllo e verifica espletato presso i locali o l'area oggetto di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo, e si differenzia in controllo effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 141 c. 1 lett. e) del R.D. 635/1940, e in controllo effettuato ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931 per il quale sono previste spese.

Nel caso di SCIA, per manifestazione con allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente e per la quale la C.C.V.L.P.S. ha già espresso il parere favorevole e in tutti i casi in cui l'istruttoria per il rilascio della licenza non si caratterizzi per l'esame progetto e per il sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S., non sono previste spese per il richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
(f.to dott.ssa Marivera De Rosa)

IL VICE SINDACO  
(f.to Giorgio Giovannone)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)



Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- **CHE la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
1 AGO 2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n.  
6664 Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. 6888 in data 1 AGO 2018 ai signori  
capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il** 1 AGO 2018

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

Li 1 AGO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Luco dei Marsi, Li 1 AGO 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Francesco Del Pinto)